

Gian Maria Varanini
Minima hereticalia. Schede d'archivio veronesi
(sec. XII-XIII)

Estratto da Reti Medievali Rivista, VI - 2005/2 (luglio-dicembre)

http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Varanini.htm



Firenze University Press

Minima hereticalia. Schede d'archivio veronesi **(sec. XII-XIII)***

di Gian Maria Varanini

Negli studi sulla presenza ereticale nell'Italia settentrionale tra la fine del XII secolo e gli inizi del Trecento¹ il caso veronese è tenuto nella debita considerazione, con riferimento a due congiunture ben precise. Da un lato, la città atesina e il suo territorio sono riconosciuti come un luogo significativo della presenza eterodossa nei decenni fra XII e XIII secolo. Ma dall'altro lato la situazione veronese appare un buon *test* d'indagine anche per gli ultimi decenni del Duecento, quando nell'Italia padana la presenza ereticale (non sempre definibile con precisione sul piano dottrinale) deve fronteggiare un'azione inquisitoriale sempre più attenta e incisiva, orientata talvolta ad identificare come eterodossia l'opposizione a un *establishment* politico e la pratica usuraria. Si tratta di una presenza caratterizzata per giunta da una forte mobilità: e per Verona particolare importanza hanno mostrato i *dossiers* inquisitoriali concernenti Ferrara (col celebre episodio di Armano Pungilupò²), e a fine secolo Bologna, oggetto di recenti studi. Questi approfondimenti, condotti con intelligenza e puntualità, si sono riverberati anche sul caso della città scaligera, bene inserendolo nel quadro d'insieme.

Sul piano delle fonti documentarie locali, invece, la ricerca è rimasta sostanzialmente ferma a due vetusti contributi di Carlo Cipolla³. Ritengo utile pertanto presentare (o ripresentare) in questa sede alcune schede concernenti la materia ereticale, che ho occasionalmente raccolto in lunghi anni di frequentazione delle fonti documentarie veronesi⁴. Non vi sono novità particolarmente consistenti sul piano documentario, e si conferma dunque l'ampiezza degli spogli eruditi che il Cipolla svolse o fece svolgere⁵; i consolidati canoni interpretativi elaborati dalla storiografia specialistica restano ben saldi. Nondimeno, qualche modesto elemento di novità è emerso; e in particolare la conoscenza più approfondita della storia urbanistica, istituzionale e sociale della città e del territorio nel Duecento permette oggi – in

particolare per quel che riguarda la seconda metà del secolo – una migliore contestualizzazione.

Sirmione 1193

Il castello di Sirmione non faceva parte della contea di Garda (che nel settembre 1193 il comune di Verona acquistò da Enrico VI, compiendo un passo importantissimo per l'affermazione dell'egemonia sul distretto); si assoggettò alla città atesina solo nel 1197⁶. Peraltro la pressione politica del comune di Verona sulla riva meridionale del lago era già evidente negli anni precedenti. Non fu probabilmente un caso, pertanto, se il 28 febbraio 1193, pochi mesi prima del citato acquisto della Gardesana, il monastero di Santa Giulia di Brescia fece redigere da un notaio bresciano (che alla presenza del podestà Guglielmino interrogò sotto giuramento sei persone) una «manifestatio» dei suoi beni e diritti “intus ab Insulo Syrmie et extra in eius pertinentia et curte”. Interrogato nell'occasione “de facto casamentorum que tenentur in Sermiono”, un concessionario di terre del monastero bresciano, tale Ottoburno, ne elencò fra gli altri alcuni posti presso le mura del castello (o *civitas*, come viene talvolta definita):

et Cileta et Conradus eius vir tenent unum casamentum inferius a muro civitatis iuxta Peregrinum, qui Peregrinus similiter tenet per Sanctam Iuliam; et dixit quod illud casamentum quod est iuxta Peregrinum, quod caçari tenent, est de Sancta Iulia⁷.

In modo del tutto incidentale ed asettico, in una menzione di confinanza, veniamo dunque a sapere che i «caçari» detengono da Santa Giulia un «casamentum»: locuzione questa che nel contesto sembra riferibile non semplicemente ad uno spazio edificabile (come il vocabolo, distinto da *domus*, propriamente indicherebbe nel lessico notarile), ma più complessivamente ad una abitazione. È la prima notizia documentata della presenza dei catari nel castello gardesano: presenza che a ben vedere non risulta poi positivamente accertata per lungo tempo, visto che bisogna poi arrivare alle notizie che si possono ricavare per la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta dalle testimonianze rese al processo contro Armano Pungiluppo⁸.

Da questa attestazione del 1193 risulta dunque confermato il riferimento dato dal cronista Ubertino «de Romana», che nei suoi *Annales* annota sotto il 12 novembre 1276 che il vescovo di Verona Timideo (già inquisitore; attivo forse sin dal 1270⁹), con Pinamonte Bonacolsi, Alberto della Scala e Filippo Bonacolsi “executor hereticorum” (e figlio di Pinamonte) “iverunt Sermionum quod steterat domus ipsorum (hereticorum) *longissimo tempore*, situm in lacu Gardensi, et ceperunt CLXVI inter hereticos et hereticas et conducti fuerunt Veronam de voluntate et beneplacito domini Mastini qui tunc erat dominus Veron(e)”¹⁰. Al di là della precisa consapevolezza di una presenza ereticale molto antica, si può aggiungere che tutto è convincente in questa notizia, d'altronde attestata da molte altre fonti: compresa la partecipazione

personale all'impresa di Sirmione di Alberto della Scala, fratello minore di Mastino e autorevolissimo esponente della famiglia che esercitava di fatto il potere in Verona¹¹. Del resto, il testimone è primissima qualità: Ubertino "de Romana" è un giudice vicinissimo al potere scaligero¹². Di conseguenza, nonostante i problemi che può porre, va considerato con particolare attenzione anche il dato quantitativo relativo al rogo del 13 febbraio 1278 che egli fornisce poco più avanti: "in Arena Verone combusti fuerunt circa ducenti patareni, de illis qui capti fuerunt in Sermione, et frater Philippus filius domini Pinamontis erat executor". La differenza di numero presupporrebbe, nel periodo di 14 mesi intercorso, un completamento dell'operazione di individuazione e cattura dei *patareni* – di ovvia portata politica, oltre che religiosa – compiuta nel novembre 1276.

Cerea 1203-1221

Per quanto minimo, l'indizio relativo a Sirmione ha un suo rilievo perché certifica l'esistenza di un immobile, probabile luogo di riunione, detenuto collettivamente dai *caçari*. La deduzione di una tranquilla accettazione della presenza dei catari (che il monastero titolare del sedime forse ignora) nella società locale non può tuttavia essere, su tale base, né scartata né suffragata.

Ciò può invece esser provato in modo più persuasivo per Cerea, l'altra nota roccaforte della presenza ereticale nel territorio veronese fra XII e XIII secolo. Nell'ampia documentazione originata dalla controversia, in atto da tempo, fra il capitolo della cattedrale di Verona in quanto giurisdicente e la comunità di questo cospicuo castello (il cui 'nocciolo duro' era costituito da un robusto gruppo di consorterie aristocratiche, proprietarie di torri e ricche di solidarietà politiche anche in città¹³), si fa ripetutamente menzione alla presenza in Cerea di gruppi non ortodossi. Già nel 1199 l'arciprete del capitolo aveva scomunicato in modo indiscriminato umiliati ed eretici, e Innocenzo III (orientato, a partire proprio dalla fine del 1198-inizi 1199, a recuperare all'ortodossia il movimento umiliato) se ne lamenta in una lettera ad Adelardo vescovo di Verona (6 dicembre 1199). La questione si ripresentò, negli stessi termini, pochi anni dopo. Il 3 febbraio 1203, dopo che nei giorni precedenti erano state risolte diverse questioni inerenti l'esercizio della giurisdizione, l'arciprete inviò un suo messo "ad domum umiliatum et caçarorum seu patarum seu pauperum Leonum", globalmente considerati, ordinando loro di uscire da Cerea entro un giorno, pena la bastonatura per tutto il paese, dando inoltre licenza ai residenti di impossessarsi dei loro beni¹⁴. Anche questo episodio è ben noto, ed è stato letto in funzione della compresenza dei diversi soggetti nella stessa *domus* (probabile luogo di ritrovo piuttosto che di vita comune) oltre che dell'acclarata incapacità di distinguere dell'arciprete¹⁵. Ma di non minore interesse è quanto accade il giorno successivo. L'arciprete ordinò infatti agli uomini di Cerea in banno di soldi 60 e al comune in banno di lire 100 «ne de cetero debeant dare adiutorium, consilium, locum aut focum dictis

ereticis seu umiliatis vel cazaris». Ovviamente l'espulsione non era avvenuta, nonostante la vicinia avesse approvato; e di fronte a questo nuovo tentativo di fare 'terra bruciata' attorno a chi non rientrava nei rigidi schemi di ortodossia dell'arciprete questa volta non mancarono opposizioni. Un giudice veronese, l'autorevole Pietro di Chiavica "qui in servizio illius comunis [Cerete] erat", e il podestà locale Palmerio di Wibertino si opposero, ritenendo che il provvedimento non rientrasse nelle prerogative dell'arciprete; altri giudici si schierarono a favore dell'arciprete e uno di essi, Aldo, aggiunse – evidentemente per catturare il consenso dei fedeli ortodossi – che si trattava di cosa utile per la comunità. Due vicini di Cerea, invece, i *domini* Roverino e Venolo, "exclamaverunt quod tenerent eos patarenos contra voluntatem omnium ho[minum] qui non velent"¹⁶. Convocati personalmente dall'arciprete, tuttavia, i due si piegarono riconoscendo la legittimità del precetto (Venolo con certezza, e probabilmente – la fonte è lacunosa – anche Roverino). L'aspetto che qui interessa particolarmente è la consapevolezza che i due *domini* dimostrano la differenza fra le posizioni dei diversi gruppi religiosi: essi parlano semplicemente di *patareni*, senza tirare in ballo gli umiliati, a differenza dell'arciprete. Inoltre, la manifestazione della volontà di "tenere patarenos" nonostante l'opposizione della maggioranza implica una evidente condiscendenza, se non un esplicito apprezzamento: un atteggiamento diverso dall'opportunismo e dalla resistenza passiva della maggioranza della comunità, consapevole dell'inanità dei tentativi dell'arciprete di imporre le sue vedute.

Nel 1212 infatti, nove anni più tardi, nulla appare cambiato. A conclusione di un nuovo tormentato *placitum generale*, il 17 gennaio l'arciprete ordina ancora una volta agli uomini di Cerea "ut non dent adiutorium neque consilium [p]atar[inis] [et ca]ç[aris](...) neque aliis hereticis, nec mercatum cum eis faciant et non dent domos suas illis et illi qui tenent eos in domibus suis dent eis conbiatum de hinc ad octo dies in banno LX solidorum pro unoquoque"; i beni dei contravventori sono posti in banno e chiunque può appropriarsene. Di umiliati non si parla più (la linea di comportamento della Chiesa romana è stata evidentemente recepita); ma nulla è cambiato, e anzi gli indizi di un pieno inserimento degli eretici nella vita quotidiana di Cerea sono chiari ("illi qui tenent eos in domibus suis"). Il fatto che pochi giorni più tardi il provvedimento venga reiterato, con le stesse parole, per un altro *castrum* soggetto al capitolo, Bionde di Porcile¹⁷, ove la presenza ereticale non è altrimenti attestata, potrebbe far sospettare che si tratti di un formulario stereotipo, senza riscontri nella realtà, ma il sospetto è fugato dalla iterazione dei provvedimenti, anche negli anni successivi. Nel 1215 il provvedimento si ripete (adottando una formula lievemente diversa: "ne adiutorium nec consilium, locum neque focum, dare debeant patarinis vel caçaris sive hereticis"¹⁸). Nel 1217 infine l'arciprete scelse di confermare il provvedimento di espulsione dei catari in forma ancora più solenne, e forse con implicito riconoscimento della autonomia giurisdizionale del comune scelse di farlo nella pieve: "cum dictus dominus archipresbiter predicasset in dicta ecclesia [Sancte Marie de Cereta]

coram populo et militibus Cerete, ad missam exponendo ewangelium excommunicavit et nunciavit excommunicatos patarinos et pauperes de Leone et illos Cerete qui darent eis ad[iutorium] in loco [...]”¹⁹.

Presenza ereticale e favore degli uomini di Cerea sono ulteriormente confermate dalle deposizioni rese in occasione dell'ultima controversia giurisdizionale fra capitolo e comune di Cerea, quella del 1221-1222²⁰. La recente promulgazione della costituzione antiereticale *In basilica Petri* fornisce al capitolo una legittimazione in più per intervenire in Cerea, ad affermare la propria supremazia giurisdizionale. Il riferimento alla devianza religiosa e sociale è pertanto al centro delle interrogazioni rivolte ai vicini di Cerea, registrate in lunghi testimoniali. L'atteggiamento assunto da costoro non è sostanzialmente diverso da quello documentato in negativo già nel 1212: a metà fra la reticenza e l'ostruzionismo. La condotta seguita in linea di principio è quella di negare qualsiasi valore pubblicistico alle iniziative del capitolo: molti testimoni dichiarano addirittura di non sapere cosa sia un placito generale; e di conseguenza, dichiarano di ignorare che il capitolo potesse esercitare un controllo sulla devianza morale e religiosa. Ad esempio, un testimone “interrogatus si ipse testis audivit dici quod dominus archipresbiter expulisset aut expelli fecisset de Cereta putanas et patarinos”, rispose “non audivi dici et magna briga esset expellere putanas de Cereta”, omettendo dunque di menzionare in modo esplicito nella risposta l'espulsione dei *patarini*, che difficilmente avrebbe potuto negare di aver conosciuto.

Altri esibiscono, forse volutamente, ignoranza riguardo a singoli membri dell'*élite* locale indagati come sospetti di eresia. Significativo il caso di un membro autorevole del ceto dirigente di Cerea, Isnardino “de domina Zugna”, figlio di uno dei primi podestà di Cerea attestati, e a sua volta podestà (almeno nel 1207 e nel 1216²¹). A suo riguardo, si chiede ad un testimone se Isnardino “est patarinus et si tenetur patarinus in illa terra Cerete”, ottenendo solo un “nescio”. Se infatti il testimone avesse ammesso che Isnardino era “patarinus”, o addirittura “credentus de patarinis”, la sua elezione si sarebbe configurata come patente violazione della volontà del giudicante²².

È indubbio che da parte del capitolo e dei suoi rappresentanti si pone un'enfasi particolare, in queste fonti contenziose, sul radicamento delle convinzioni eterodosse a Cerea; e viceversa dalla parte della popolazione locale l'adesione o la connivenza con questi orientamenti è elemento costitutivo di una identità che si rafforza nella contrapposizione al capitolo. Ma altri indizi suggeriscono anche che la presenza ereticale radicatasi a Cerea (certamente *anche* per motivi politici) rinvii ad un nucleo obiettivamente riconoscibile di credenze. Infatti, quando nel 1222 i giudici del comune di Verona si recano a Milano per chiedere a quel comune di designare sette giudici che esprimano un parere (*consilium sapientis*) sulla annosa controversia, per il tramite di Alberto “de Madono” bergamasco, giudice del comune di Milano, fanno presente l'esigenza che il podestà cittadino designi altri sei giudici “ita quod aliquis ipsorum non sit ereticus seu credens ereticorum”²³. Qui non interessa,

ovviamente, il fatto che a Verona si dia per scontata una possibile adesione ad orientamenti eterodossi da parte dei giudici milanesi: circostanza peraltro da segnalare, perché non si tratta di uno stereotipo ma di una convinzione – fondata o infondata non importa – specificamente relativa alla città lombarda. Infatti, nell’analoga richiesta indirizzata dal comune di Verona al comune di Bologna, l’eventualità che qualche giudice bolognese sia “*ereticus seu credens ereticorum*” non è contemplata. Interessa invece il fatto che si reputa un pericolo reale ed obiettivo la parzialità da parte di giudici simpatizzanti: dunque, nel giudizio del ceto dirigente veronese, a Cerea la presenza ereticale era obiettivamente valutata come incisiva e reale, e poteva trovare a Milano connivenze e sponde.

La domus degli eretici a Verona (1267 circa)

Tanto a Sirmione quanto a Cerea esiste dunque agli inizi del Duecento una ‘sede’ degli eretici, un punto di riferimento topografico percepito come tale e come tale citato nella documentazione. E non si tratta di un caso isolato. Per limitarsi al territorio veneto, anche a Vicenza nel 1208 è attestata una “*domus paterinorum*”²⁴, come è noto da tempo; ma la casistica è certamente più ampia. Il dato saliente, nella povera documentazione sul ‘quotidiano’ ereticale fra XII e XIII secolo, sono forse proprio questi indizi della scontata esistenza di queste ‘sedi’, in assenza di procedure repressive.

Per converso, l’esistenza nelle varie città o castelli dell’Italia centrosettentrionale di taluni edifici che fungano da punto di riferimento per il mondo ereticale, e come luogo di accoglienza e di soggiorno più o meno prolungato dei compagni di fede, è forse di maggior interesse nella seconda metà del Duecento quando la clandestinità e la mobilità –, di fronte all’attenta sorveglianza degli inquisitori e all’opera di infiltrazione da loro promossa – sono obbligate. A svolgere questa funzione possono essere ovviamente delle abitazioni private: a Bologna il termine *domus* non sembra perdere del tutto il suo significato originario²⁵. Sempre nel caso bolognese, maggiori difficoltà di interpretazione presenta invece il termine *hospitium*²⁶ (usato in riferimento agli eretici nei testimoniali inquisitoriali della seconda metà del Duecento).

Riguardo a questi due termini, è possibile apportare una piccola, ma non del tutto irrilevante integrazione sulla base della documentazione concernente Verona. Nella prima metà del secolo, il solo indizio al riguardo è costituito da uno statuto, risalente al 1220 circa, nel quale il podestà si impegna a “*coercere hereticos*”: ci si riferisce al problema delle sedi o dimore ereticali in modo alquanto indeterminato, per quanto sembri prevalente il riferimento a *domus* nel senso di ‘edificio residenziale di proprietà privata’²⁷. Le testimonianze relative all’eretico ferrarese Armano Pungiluppo (in parte rese a distanza di 7 anni dai fatti da testimoni oculari, in parte di seconda mano, fondate su atti inquisitoriali) provano indubitabilmente invece che nella città scaligera esisteva, nel 1267, una “*domus pro hereticis*”, ove fu consolato il noto eretico

ferrarese²⁸. Dall'incrocio delle testimonianze si ricava che la questa “domus pro hereticis” o “domus catharorum” citata da alcuni testimoni coincide con una “domus de Spata” citata da altre testimonianze²⁹ e identificabile nello spazio urbano. Al riguardo, proprio la relativa indeterminatezza delle deposizioni (molto più tarde, 1285) di due ufficiali o ex ufficiali dell'inquisizione³⁰, che sul ricordo di atti d'ufficio visti attorno al 1277 ovvero delle risposte loro fornite dall'inquisitore asseriscono l'uno di sapere che la cerimonia si era svolta “in hospitio de Castello, vel in domo de Spata”, l'altro in una *domus* imprecisata, conferma la plausibilità della notizia. Già il Cipolla si era posto, senza riuscire a risolverlo, il problema di spiegare questa denominazione, che taluno ha ricondotto al nome di una proprietaria. Lo studio della topografia cittadina consente invece – sulla base di fonti tarde (tre-quattrocentesche) ma sicure – di chiarire che la “domus a Spata” era ubicata sull'angolo fra il *cursus* (l'attuale corso S. Anastasia) e via delle Fogge, nel cuore del centro urbano a pochi passi da piazza Erbe, di fronte alle tavole dei cambiavalute e dei prestatori di denaro; e soprattutto che si trattava di un luogo di ricovero per uomini e merci, così denominato dall'insegna che lo contraddistingueva³¹. Partendo da questa ubicazione, gli statuti della *Domus mercatorum* (il massimo organismo economico cittadino) consentono anzi di retrodatare l'esistenza della “domus a Spata”, chiarendo ulteriormente che si trattava di uno dei sei “hospitia” da gran tempo tutelati o controllati dall'associazione mercantile, insieme con gli “hospitia Ribaldorum” e “Marescotorum” (che prendono nome da due cospicue famiglie della Verona duecentesca), e con gli “hospitia” “Aquile”, “Leonis” e “Restelli”³². Nei magazzini o fondaci dipendenti da queste imprese ricettivo-commerciali, gestiti da *hosterii* cui era appaltata la ripa dell'Adige ove attraccavano le merci, i mercanti forestieri dovevano obbligatoriamente depositare le merci prima di avviarle al mercato. Poco importa in questa sede che *domus* secondo lo statuto sopra citato possa indicare la struttura ricettiva dedicata propriamente alle persone, distinta dal fondaco³³. Non v'è dubbio che le testimonianze rese agli inquisitori si riferiscano a questo luogo, e risulta convincente la stessa incertezza del citato Nicola del fu Asiato da Brescia, che nel ricordo associa mentalmente la “domus a Spata” e un *hospicium* che prende nome dal quartiere del Castello sulla sinistra dell'Adige (posto che non si tratti di una *lectio facilior* per ‘Restello’).³⁴

Il dato può esser letto in due direzioni. Da un lato, il ruolo istituzionale della “domus a Spata”, e la sua dipendenza dall'associazione cittadina dei mercanti, la *Domus mercatorum*, suggerisce che il potere cittadino potesse non ignorare quanto accadeva, e lo tollerasse; del resto nel 1267 l'inquisizione ancora non operava a Verona (mentre ben diversamente la situazione si sarebbe presentata pochi anni più tardi, a partire dalla prima metà degli anni Settanta). Ma proprio in questo contesto non sfavorevole gerarchia e fedeli della ‘chiesa’ ereticale si servono (anche se ovviamente in modo non esclusivo: negli stessi anni vescovi e fedeli catari frequentano case private in città e luoghi diversi del territorio) di un punto di riferimento che è per definizione

provvisorio e rinvia alla mobilità, diversamente da quanto accade a Bologna, ove il Dupré-Theseider tende ad escludere, pur constatando la presenza a suo avviso non casuale di alcuni *tabernarii* fra gli inquisiti per eresia, che i perfetti catari ricevevano i fedeli nelle osterie.

I condannati per eresia a Verona: politica e religione a fine Duecento

Come si è accennato *in limine* a queste note, nella storiografia ereticale padana il caso di Verona ha un suo posto significativo. E tuttavia – lo ha osservato ricapitolativamente Zanella –, se si fa eccezione per i gruppi numericamente consistenti ma privi di un volto, come i sessanta uomini e donne “*ex melioribus*” arsi vivi “in Foro et Glara” nel 1233 dopo la condanna di fra Giovanni da Schio, e come i duecento (stando ad Ubertino “*de Romana*”, il cronista più affidabile)³⁵ giustiziati del 1278 (questa volta in Arena), la documentazione restituisce i nomi di appena 25 individui nell’arco di un quarantennio (1265 circa -1305), in buona parte condannati *post mortem*.³⁶ Nel mezzo fra le due date sta la dominazione ezzeliniana, durante la quale anche il territorio di Verona, come tutta la Marca e in particolare come Vicenza, continua ad essere “una sorta di ‘Eden’ del catarismo occidentale”:³⁷ l’azione inquisitoriale non era in alcun modo penetrata negli anni Cinquanta. Ma diverso fu, nelle due città, il rapporto fra inquisizione ed eresia nel periodo post-ezzeliniano. A Vicenza fu vescovo il domenicano Bartolomeo da Breganze, e la città fu dal 1264 soggetta a quella Padova guelfa che veniva elaborando il mito negativo di Ezzelino: vi furono dunque le condizioni favorevoli perché si creasse l’equazione ‘eretici = sostenitori di Ezzelino = ghibellini’ riscontrata nei fatti dalla Lomastro Tognato sulla base delle condanne inquisitoriali dell’ultimo scorcio del Duecento.³⁸ Ben diversa la situazione a Verona, ove negli anni Sessanta i primi inquisitori francescani dovettero fare i conti con una situazione ambigua e incerta, di precocissimo controllo dell’episcopato da parte del regime di popolo egemonizzato da Mastino della Scala (che dal 1268 si schiera apertamente con la parte ghibellina, appoggiando Corradino di Svevia). Non a caso la ricezione delle decretali antiereticali negli statuti cittadini fu tarda;³⁹ l’azione inquisitoriale prese consistenza soltanto nei primi anni Settanta, e fu gestita nella sua fase decisiva – dal 1276 al 1289 – da quel Filippo Bonacolsi, che era il figlio del principalissimo e strettissimo alleato politico del regime scaligero, Pinamonte Bonacolsi signore di Mantova.⁴⁰ Si tratta di dati sostanzialmente conosciuti, e quanto a sentenze di condanna ben poco è possibile aggiungere ai dati raccolti a suo tempo dal Cipolla; ma una più approfondita conoscenza del quadro politico e della società veronese duecentesca consente oggi una prima parziale rilettura.

Vanno esaminate innanzitutto le vicende di due eretici di notevole ‘peso’ politico: il *dominus* Mezzagonella e il *dominus* Uberto della Tavola Maggiore, condannati alla fine degli anni Ottanta. Il primo è menzionato nella sentenza postuma dell’inquisitore Filippo Bonacolsi contro il fornaio Aldigerio da

Verona, condannato nell'ottobre 1287 appunto per aver fatto "reverentia" ai patari, per aver ricoverato diversi eretici in una casa nella località "Mons Bonosius² presso Rivoli Veronese⁴¹ e perché insieme con il cognato Iacopino, Ciullo "a Turri", Mucio da Cerea, Iacopo "de Poma" e appunto con "Mezagonella Aychi" aveva sottratto con la forza un'eretica all'inquisitore Florasio, attivo a Verona negli anni Sessanta⁴². Nipote di un importante giudice, attivo dal 1203 al 1247, che aveva partecipato a lungo alla vita politica ed amministrativa della città⁴³, Mezzagonella è certamente da identificare con quel Mezzagonella che aveva ricevuto il *consolamentum* a Verona nel 1267, insieme con la suocera Azolina, nella stessa occasione nella quale fu consolato Armanno Pungilupò⁴⁴. Quanto a Uberto dalla Tavola Maggiore, appartenente ad una famiglia di prestatori di denaro⁴⁵, aveva compiuto una lunga e prestigiosa carriera politica sia in età ezzeliniana (nel 1254 appare nel consiglio minore del comune) sia in età scaligera; in particolare, in un anno cruciale come il 1269 fu capitano del popolo di Verona⁴⁶. Ancora vivo, e reo confesso, è condannato nell'ottobre 1290 (ad una pena relativamente mite: il segno giallo delle due croci e l'obbligo di recarsi al convento francescano di Vicenza) per aver visitato e riverito molti anni prima il vescovo Bellasmanza, per aver ospitato diversi eretici nella sua casa di S. Maria Antica "super bina aurificum" (nelle immediate vicinanze della "domus a Spata" nonché delle tavole dei cambiatori), e per aver ascoltato le predicazioni dei catari presso il ponte Rofiolo (un luogo di frequente transito): accuse dunque molto circostanziate e precise⁴⁷.

Orbene, ambedue erano stati protagonisti una ventina d'anni prima, proprio attorno al 1270, di un episodio di cruciale importanza politica, in una fase delicatissima della storia della città e della incipiente signoria scaligera. Nel 1269, infatti, vi furono in Verona disordini politici e dopo l'assassinio di Turrisingo Turrisingi, Pulcinella dalle Carceri era uscito dalla città "et intravit seu invasit castra Leniaci, Villefranche, Illaxii, Suavi, Bubulche et Vestene et alia multa castra districtus Verone" alleandosi con la *pars extrinseca* dei guelfi Sambonifacio. Alcuni di questi castelli si trovavano nella porzione orientale del territorio veronese, base politica dei Sambonifacio, in posizione strategica ai confini con l'ostile Vicenza. Mastino della Scala riuscì tuttavia ad ottenere la maggior parte di quei castelli "per tractatum", come registrano gli statuti cittadini. In particolare, Uberto dalla Tavola Maggiore cedette in quella circostanza il castello di Illasi, sulla dorsale fra la valle d'Illasi e la val Tramigna⁴⁸, e "illi de domino Mediagonella" i castelli di Bolca e Castelvero⁴⁹: castelli che – osserva un cronista – Mastino della Scala "ex postea pro comuni Verone et se ipso tenuit et possedit".

Dei castelli di Bolca e Castelvero non si hanno più notizie, e Mezzagonella è semplicemente menzionato in modo indiretto, come si è accennato, in una sentenza di Filippo Bonacolsi del 1287. La questione del castello di Illasi torna invece alla ribalta una ventina d'anni più tardi. "Uno degli ultimi incarichi inquisitoriali" del frate mantovano in Verona, in esecuzione di una bolla di Niccolò III del 27 luglio 1289, quattro giorni prima della promulgazione bolla

che lo designava vescovo di Trento⁵⁰, fu quello di “concedere et donare” agli Scaligeri (non solo Alberto I in quanto signore, ma diversi esponenti della casata: Nicola figlio di Mastino I, e Federico e Alberto figli del fu Piccardo della Scala, a sua volta figlio di Bocca della Scala fratello di Alberto I e Mastino I) in possesso del “castrum quod vulgariter castrum Illasii nuncupatur” che Ezzelino aveva fatto edificare. Si trattava di una costruzione almeno parzialmente in rovina (“turris cum palatio et macerie que de dicto castro superesse dicuntur, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis”); sulle modalità mediante le quali essa era pervenuta agli Scaligeri restava probabilmente qualche incertezza (“predictus locus iusto *ut dicitur* titolo pervenisse”). Le benemerenze per le quali gli Scaligeri erano degni della concessione papale erano ancora quelle relative all’episodio di Sirmione del 1276-78 (“in facto captionis patarenorum se laudabiliter habuerunt”). Orbene, dato che Uberto dalla Tavola Maggiore, già titolare di diritti sul castello di Illasi, visse tranquillamente in Verona negli anni Settanta e Ottanta⁵¹, non appare fuori luogo ipotizzare che la sua condanna (ad una pena mite: ma i beni furono venduti) ad opera di Bonagiunta da Mantova, l’inquisitore successo al Bonacolsi, rinvii ad una operazione anche politica, il cui risultato fu quello di formalizzare definitivamente il controllo di un castello importante. A tale obiettivo fu sacrificata la tolleranza sinora mantenuta verso personaggi socialmente eminenti, e antichi alleati politici come Uberto dalla Tavola Maggiore, compromessi con l’eresia. Un ulteriore indizio nella direzione di una lettura anche ‘politica’ di questo episodio lo si può trovare nelle bolle papali che documentano la dura controversia insorta riguardo a questo procedimento fra l’inquisitore domenicano di Lombardia Pagano e il suo vicario Viviano da Verona da un lato, e l’inquisitore francescano Bonagiunta da Mantova dall’altro⁵².

Sullo stesso sfondo politico va collocata la condanna postuma, pronunciata nel 1293 in S. Fermo dall’inquisitore francescano Antonio da Lucca, contro Ezzelino, Antonio e Riprando Zerli, appartenenti ad una famiglia di *milites* originaria del castello di Cerea⁵³, che aveva avuto un ruolo di un certo rilievo nelle lotte di fazione cittadine di età ezzeliniana, parteggiando inizialmente per il partito dei Monticoli. Ma dai primi anni Quaranta la maggior parte di loro è certamente antiezzeliniana (con le pietre delle loro case distrutte si lastrica il foro, nel 1242), nel 1269 tutti gli Zerli sono espulsi insieme con il partito guelfo dei Sambonifacio, e ancora nel 1318 “omnes de domo illorum de Zerlis” figurano nella lista delle famiglie guelfe bandite, il ‘nocciolo duro’ del fuoruscitismo veronese.⁵⁴ Gli Zerli furono condannati per esser stati “receptatores hereticorum” nelle loro case di S. Nicolò (anche se propriamente gli Zerli abitavano a S. Andrea⁵⁵) del vescovo cataro Bonaventura della Torre; gli avvenimenti sembrano risalire anche in questo caso agli anni Sessanta, ovviamente ante 1269. Indizio sicuro del significato politico della sentenza è la presenza alla sua promulgazione del *Gotha* politico e religioso della città: l’arciprete del capitolo della cattedrale accompagnato da vari canonici (compreso Alboino della Scala), il vicario episcopale, le ‘eminenze grige’ del governo di Alberto

della Scala (come i giudici Ubertino “de Romana” e Nicola “de Altemanno” e il decretalista Paolo da Reggio⁵⁶).

Quanto agli altri condannati per eresia sinora noti, va innanzitutto sottolineato il fatto che larga parte delle sentenze emesse dagli inquisitori veronesi⁵⁷ sembrano rinviare, come le due ora citate, agli anni attorno al 1290 (sul che, tornerò rapidamente in sede di conclusione). Quanto allo *status* sociale, di alcuni condannati (non tutti ovviamente) si può per ora solo limitarsi a constatare un prestigio sociale non trascurabile: così è per Artusina del fu Artusino del fu *dominus* Azzone Nichesola (1288),⁵⁸ o per Giovanni Bastardi,⁵⁹ per i Bonzeni (condannati a Bologna).⁶⁰ Ciò vale anche per sostenitori e conniventi come i Bavosi, nelle case dei quali, presso Rivoli Veronese – che anche altri eretici considerano come sicuro ricovero per i correligionari⁶¹ – erano stati ospitati i vescovi catari Bonaventura della Torre e Bartolomeo Mittifogo⁶². “Mucius de Cerreta”⁶³ appartiene poi ad un gruppo di *militēs* originari del castello di Cerea, come gli Zerli.

Per altri veronesi condannati per eresia dall'inquisitore locale⁶⁴ lo spoglio ampio della documentazione tardoduecentesca consente di accertare che essi sono in buon numero legati dal ‘filo rosso’ della pratica del prestito ad interesse. In un caso, quello di Giovanni “de Matro” (condannato *post mortem* nel 1305, ma attivo nei decenni precedenti; era ancora vivo nel 1285), il riferimento all'usura – l'aver il condannato espresso più volte e in più luoghi la convinzione “quod dare ad usuram non erat peccatum”, assimilando la percezione dell'usura alla “pensio pro locatione domus”⁶⁵ – è riportato esplicitamente nella sentenza, a fianco di affermazioni dottrinalmente più rilevanti come l'incredulità nell'immortalità dell'anima. Dalle fonti d'archivio, che Giovanni “de Matro” (vivo almeno sino al 1285) fosse a sua volta prestatore appare ragionevolmente provato, anche se non incontrovertibilmente certo.⁶⁶ Ma per diversi altri condannati abbiamo indicazioni ancor più sicure e convergenti. Il prestito era pratica corrente per la famiglia Zovenomi⁶⁷ (nei decenni precedenti ostili ad Ezzelino⁶⁸), due esponenti dei quali sono condannati *post mortem*, nel 1288 e 1291; *campsores* sono i Mittifogo,⁶⁹ un esponente dei quali è menzionato nella documentazione veronese come vescovo cataro. Nel 1297 il prestatore Ruggerino dalle Lamie⁷⁰ è condannato alla memoria (le motivazioni sono ignote), insieme ad un Bartolomeo “a Tabula” il cui cognome è quanto meno un trasparente indizio⁷¹. Analogo discorso vale per i “de Calçareriis”.⁷² Il nesso fra eresia e usura non è ovviamente sorprendente⁷³: a Venezia l'inquisitore si intitolò nel corso del Duecento «super patarenis et usurariis»; l'etica economica catara è orientata a creare un atteggiamento favorevole all'usura. E anche se solo nel primo Trecento il concilio di Vienne definisce il principio che affermare la liceità dell'usura è profferire “verba eretica”, già in precedenza sul piano della prassi gli inquisitori in diversi contesti territoriali tengono nel mirino gli usurai. A Bologna (fine Duecento) ad alcuni inquisiti è infatti imputata l'affermazione teorica della liceità dell'usura, ad altri la semplice pratica usuraria. Per altri ancora, invece, il prestito è solo “un'aggravante dell'accusa

di essere credenti o amici di eretici”⁷⁴. Anche a Verona succede questo, almeno in un certo numero di casi. Infatti diverse delle sentenze citate rinviano ad episodi già noti di eresia ‘dottrinale’. Gli addebiti rivolti a Bonaventura Zovenomi sono i medesimi rivolti agli Zerli *receptatores* di eretici, le case dei quali egli frequentava. Nelle imputazioni di Giovanni “de Matro”, figurano le stesse persone (i vescovi catari Bonaventura della Torre e Bartolomeo Mittifogo) e gli stessi luoghi (la contrada di S. Nicolò e la dimora dei “de la Vecla”, pure prestatori⁷⁵, ove i due vescovi dimoravano) della predicazione catara di alcuni decenni prima.

Sembra lecito sostenere dunque che gli inquisitori veronesi abbiano riconsiderato attentamente fra la fine degli anni Ottanta e i Novanta i *dossiers* inquisitoriali che erano stati predisposti in precedenza, negli anni Settanta, quando si era indagato su un episodio indubbiamente rilevante di presenza ‘eterodossa’: quello rivelatosi in Verona e nel territorio negli anni Sessanta. Filippo Bonacolsi e i suoi immediati successori si mossero allora, costantemente, su quella linea di piena sintonia con il potere secolare che si era consolidata in precedenza, prima e dopo l’episodio cruciale di Sirmione: e lo fecero approfittando in qualche caso di antichi trascorsi ereticali per conseguire un più compiuto controllo di chi era politicamente ostile all’*establishment* politico (ed ecclesiastico). In questo contesto inasprirono progressivamente anche la pressione contro gli usurai, forse anche in questo caso in modo politicamente selettivo.

Note

* Una versione abbreviata di questo saggio, con l'esclusione del paragrafo *I condannati per eresia a Verona: politica e religione a fine Duecento* (testo corrispondente a note 34-74) è in corso di stampa nel volume *Chiesa, religione, società nel medioevo. Studi per Giuseppina De Sandre Gasparini*, a cura di M.C. Rossi e G.M. Varanini, Roma 2005 (Italia Sacra, 78).

Abbreviazioni usate: Archivio di Stato di Milano = ASMi; Archivio Capitolare di Verona = ACV; Archivio di Stato di Verona = ASVr. Ringrazio Lorenzo Paolini, Grado G. Merlo, Mariacarla Rossi e Donato Gallo per il loro aiuto.

¹ G. Zanella, *Malessere ereticale in valle Padana (1260-1308)*, in "Rivista di storia e letteratura religiosa", 14 (1978), p. 341-390, Id., *Itinerari ereticali: patari e catari tra Rimini e Verona*, Roma 1986 (ripubblicati – del volume del 1986 solo le p. 1-45, che ivi costituiscono l'introduzione all'edizione degli atti del processo Pungiluppo – in Zanella, *Hereticalia. Temi e discussioni*, Spoleto 1995 [Collectanea, 7], p. 15-66 e 67-124, con altri importanti contributi); P. Marangon, *Il pensiero ereticale nella Marca Trevigiana e a Venezia dal 1200 al 1350*, Padova 1984; L. Paolini, *L'eresia a Bologna fra XIII e XIV secolo*, I, *L'eresia catara alla fine del Duecento*, Roma 1975 (Studi storici, vol. XXVIII, fasc. 93-96). Per una attenta e meditata riflessione d'insieme, cfr. ora L. Paolini, *Geografia ereticale: il radicamento cataro nella pianura padana a metà del XIII secolo*, ora L. Paolini, *Geografia ereticale: il radicamento cataro nella pianura padana a metà del XIII secolo*, in *La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina*, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma 2004 (Nuovi studi storici, 67), pp. 369-398.

² Zanella, *Itinerari ereticali* cit.; e cfr. ora le importanti integrazioni documentarie date da M.G. Bascapè, In armariis officii inquisitoris Ferrariensis. *Ricerche su un frammento inedito del processo Pungiluppo*, in *Le scritture e le opere degli inquisitori*, Verona 2002 (= "Quaderni di storia religiosa", IX, 2002), pp. 31-110 (per Verona, in particolare le pp. 50-53).

³ C. Cipolla, *Il patarenismo a Verona nel secolo XIII*, "Archivio veneto", t. XXV (1883), pp. 64-86, 267-287; Cipolla, *Nuove notizie sugli eretici veronesi, 1273-1310*, in "Rendiconti della R. Accademia dei Lincei", s. IV, V (1895), pp. 336-353.

⁴ Di quelle relative a Cerea, ho dato conto sommariamente nella scheda *I catari a Cerea (1204-1222)*, in *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*, a cura di B. Chiappa, A. Sandrini, Verona 1991, pp. 93-102. Ivi, p. 93, un cenno anche alla poco nota condanna comminata nel settembre 1192 da Adelardo vescovo di Verona e da Pietro cardinale di S. Cecilia a "Roubadanus de Capris" e ai medici Fedele e Prevedo "qui manent in domo Imillole" "pro heresi in qua ipsi erant", condanna estesa anche a "omnes ille persone que dant eis vel dabunt auxilium vel consilium sive hospicium et que facient mercatum cum eis". Per qualche riflessione sulla documentazione edita dal Cipolla, cfr. in precedenza anche G. M. Varanini, *La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento*, Verona 1985, pp. 126-128 ("Eretici provenienti dal contado: alcune schede per la Valpolicella").

⁵ Peraltro con scarsa accuratezza filologica nelle edizioni documentarie; cfr. al riguardo l'esempio riportato in G. M. Varanini, *La Chiesa veronese nella prima età scaligera. Bonincontro arciprete del capitolo (1273-1295) e vescovo (1296-1298)*, Padova 1988, p. 41 nota 78.

⁶ A. Castagnetti, *Comitato di Garda, impero, duchi guelfi, cittadini e comune di Verona da Lotario III a Enrico VI*, Verona 2002, p. 191.

⁷ ASMi, *Fondi di religione*, cart. 84 (fasc. 40 b, S. Giulia di Brescia), 28 febbraio 1193; edito in C. Sala, *I beni del monastero di S. Giulia di Brescia nella Gardesana veronese (sec. XII-XIII). Edizione di 62 documenti (1143-1254) e studio introduttivo*, tesi di laurea, Università di Trento, facoltà di Lettere e filosofia, rel. G.M. Varanini, a. a. 1997-1998, p. 11 (doc. 8, non ricompreso – in quanto non pertinente alla Gardesana veronese – nell'edizione a stampa che parzialmente riprende questa tesi [Le carte dell'archivio di Santa Giulia di Brescia relative alla Gardesana veronese (1143-1293)], a cura di C. Sala, Verona 2001, con *Nota introduttiva* di G.M. Varanini]).

⁸ Si cfr. la testimonianza resa il 12 marzo 1274 da Costanza da Bergamo, nei mesi precedenti infiltrata dall'inquisitore Timideo "ut melius posset explorare sectam hereticorum qui erant in Sermione" (Zanella, *Itinerari ereticali* cit., p. 57). Soggiungo qui che, ad un riesame attento, non risulta alcun elemento che consenta di prestar fede all'attribuzione al 1256 – fatta pur dubitativamente da un archivista veronese di fine Ottocento: quasi certamente G. Da Re, peraltro affidabile ed espertissimo – di un atto non sottoscritto e non datato nel quale i rappresentanti del comune

di Sirmione giurano di fronte a un “frater Augustinus” inquisitore francescano (non altrimenti noto) di non permettere la residenza in Sirmione di “patareni gaçeri vel heretici”, uomini e donne, e di non prestare loro aiuto: “de quo predicti et ipsum commune Sermionis publice extiterant hactenus infamati”. L’atto, già reso noto dal Cipolla (*Il patarenismo* cit., pp. 79-80) resta dunque di problematica datazione e contestualizzazione. L’ipotesi più verosimile è forse che si tratti di un abbozzo di accordo, predisposto negli anni Settanta durante una qualche trattativa fra la comunità di Sirmione e gli ambienti dell’inquisizione francescana veronese (al quale il documento, conservato nell’archivio del convento minorita di S. Fermo, sembra doversi ricondurre).

⁹ A prima del 7 ottobre di quell’anno risale la delega al sindaco del comune di Verona incaricato di vendere beni degli eretici insieme con “frater Thimideus de ordine fratrum minorum de Verona persecutor hereticis <così nel testo> sive resie” (ASVr, *Ospitale civico*, perg. 854).

¹⁰ Oltre a Cipolla, *Il patarenismo* cit., p. 78, cfr. R. Manselli, *Le vicende dell’eresia catara nel territorio gardesano*, in *Il lago di Garda. Storia di una comunità lacuale*, a cura di A. Frugoni, E. Mariano, II, Salò (Brescia) 1969, pp. 19-24; P. Guerrini, *Eretici e scaligeri a Sirmione*, in Guerrini, *Sirmione*, Brescia 1977², pp. 71-82.

¹¹ Alberto della Scala è podestà perpetuo della *Domus mercatorum* e la sua presenza dà un tono di assoluta ufficialità all’impresa, ben più che se fosse stato presente Mastino (che non rivestiva alcuna carica). A queste benemerenzze di Alberto della Scala e alla sua presenza “cum magna equitum et peditum armatorum copia, sumptibus propriis» a Sirmione (ove «erat hereticorum congregata non modica multitudo”) si fa riferimento nella bolla di Onorio IV che nel 1286 in deroga dell’età ratifica l’elezione a priore del monastero di S. Giorgio in Braida di Giuseppe della Scala figlio di Alberto, già legittimato in precedenza con altra bolla (cfr. M. Prou, *Les registres d’Honorius IV publiés d’après le manuscrit des Archives du Vatican*, Paris 1886-1888, p. 463, n. 659; G.M. Varanini, *A proposito di Giuseppe della Scala abate di San Zeno*, in “Annuario storico zenoniano 1986”, Verona 1986, p. 25, e successivamente *Della Scala Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 38, Roma 1989, p. 433); e la stessa motivazione ritorna nella bolla di Nicolò IV indirizzata a Filippo Bonacolsi (27 luglio 1289) a proposito della conferma agli Scaligeri del possesso del castello di Illasi (un cenno qui sotto, testo corrispondente a nota 34).

¹² Varanini, *La Chiesa veronese* cit., p. 10 nota 3, 43.

¹³ Per un breve cenno cfr. G.M. Varanini, *Società e istituzioni a Cerea tra XII e XIII secolo*, in *Cerea. Storia di una comunità* cit., p. 73 ss. (con rinvio agli studi di A. Castagnetti e A.A. Settia).

¹⁴ Di vita in comune parla G.G. Merlo, *Eretici ed eresie medievali*, Bologna 1989 (Universale Paperbacks il Mulino, 230), p. 57. Riporto di seguito il testo tratto dall’originale, con qualche correzione rispetto all’edizione Cipolla (C. Cipolla, *Statuti rurali veronesi*, Venezia 1890, p. 147), fedelissima alla trascrizione settecentesca del Muselli dalla quale verosimilmente dipende: “hoc facto suprascriptus dominus archipresbiter precepit dicto Dominico citatori suo et curie ut iret ad domum umiliatum et caçarorum seu patarum aut pauperum Leonum et precipiad eis ut exseant de Cereta...” (ACV, perg. I. 9. 2v, 1-4 febbraio 1203). A strettissimo rigore, non si potrebbe escludere del tutto neppure che si tratti di *domus* diverse.

¹⁵ “Scarsa capacità di penetrazione culturale e pastorale del clero maggiore veronese”: G. De Sandre Gasparini, *La vita religiosa nella Marca veronese-trevigiana tra XII e XIV secolo*, Verona 1993, p. 43-44.

¹⁶ È possibile anche la lettura “quando velent”; Cipolla, *Statuti rurali veronesi*, cit.

¹⁷ Il 29 gennaio 1212 infatti l’arciprete commina le solite pene agli uomini e al comune di Bionde ad evitare che forniscano “adiutorium vel consilium seu locum ... patarinis vel cazaris vel pauperibus de Leone vel aliis hereticis, in banno sexaginta solidorum pro unaquaque persona et pro comuni in banno C librarum; insuper bona predictorum hereticorum publica[...] [...]berent vel ex eis raperent pepercit” (ACV, perg. I. 10. 4v, alla data).

¹⁸ ACV, perg. II. 11. 4v, 10 febbraio 1215. In questa occasione il podestà del comune di Cerea, Guglielmo Zerli, rivendica la propria competenza nell’emettere il *preceptum* antiereticale.

¹⁹ ACV, perg. II. 11. 7v, in cattivo stato di conservazione.

²⁰ Varanini, *Società e istituzioni a Cerea* cit., p. 90 nota 16. Mi riprometto di pubblicare integralmente queste importanti fonti.

²¹ B. Bresciani, *Il castello di Cerea*, Verona 1932, p. 31 nota 64.

²² ACV, perg. I. 29. 4v (testimonianza di Facino “de Vitalis” resa a Verona, nel palazzo comunale, il 17 marzo 1221).

²³ ACV, perg. II. 13. 2r, 29 gennaio 1222, “in civitate Mediolani in domo archiepiscopatus Mediolani”. Per il discusso problema della diffusione dell’eresia a Milano nel primo Duecento, cfr.

P. Montanari, *Milano «fovea haereticorum»: le fonti di un'immagine*, in *Vite di eretici e storie di frati*, a cura di M. Benedetti, G.G. Merlo, A. Piazza, Milano 1998 (Tau, 7), pp. 33-51.

²⁴ Per il caso di Vicenza cfr. F. Lomastro Tognato, *L'eresia a Vicenza nel Duecento. Dati, problemi e fonti*, Vicenza 1988 (Fonti e studi di storia veneta, 12), p. 15.

²⁵ L. Paolini, *Domus e zona degli eretici. L'esempio di Bologna nel XIII secolo*, in "Rivista di storia della chiesa in Italia", 35 (1981), p. 371-387.

²⁶ "Resta da chiarire la realtà che sta dietro il termine hospitium".

²⁷ Riporto il testo dello st. CLVI, collocato in contiguità a *poste* concernenti accordi stipulati dal comune di Verona nel 1214 e del 1223 (per la datazione di queste *poste*, cfr. L. Simeoni, *Il comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*, in Simeoni, *Studi su Verona nel medioevo*, II, Verona 1961, pp. 76 e 96; cfr. inoltre P. Lütke Westhues, *Die Kommunalstatuten von Verona im 13. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 1995 [Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge, 2] pp. 28, 34): "caput CLVI. *De haereticis coercendis*. Et haereticos et patarenos expellam de civitate et eius districtu nisi venerint ad voluntatem domini episcopi, nec morari permittam: haec omnia ad praeceptum domini episcopi. Et domum sive domos in qua vel in quibus morabuntur destruam vel destrui faciam si ille cuius fuerit domus ipsos tenuerit post octo dies a denunciazione sibi facta; vel postquam fuerit denunciatum in concione per me vel meum nuncium ne nullus teneat hereticos et postea XV diebus elapsis repertus quis fuerit eos in domo vel domibus suis teneri vel morari passus fuerit, eas domos destruam vel destrui faciam a me vel a meo nuncio sive ufficiali" (*Liber iuris civilis urbis Veronae*, a cura di B. Campagnola, Verona 1728, pp. 116-117, con punteggiatura regolarizzata).

²⁸ Zanella, *Itinerari ereticali* cit., p. 58.

²⁹ Paolini, *Domus e zona* cit., p. 378; Paolini, *Geografia ereticale: il radicamento cataro* cit., pp. 382-383.

³⁰ Come Nicola di Asiato da Brescia; per la sua presenza a Verona nel 1265, ASVr, *Ospitale civico*, perg. 833. Sulla deposizione da lui resa, cfr. Bascape', In armariis officii inquisitoris cit., p. 50.

³¹ G. Sandri, *I palazzi scaligeri di S. Maria Antica*, in *Il palazzo della Provincia di Verona, il 'primo ostello' di Dante*, Verona 1926, p. 33; V. Cavallari, *Albergo e fondaco negli statuti veronesi del XIV secolo*, in "Studi storici veronesi", 1 (1947), pp. 121-136.

³² Si cfr. in particolare lo st. XXIV del libro III: "hosterii civitatis et districtus et maxime qui tenent hospitia Ribaldorum, Marescotorum, Spatae...": *Statuta civilia Domus mercatorum*, Verona 1598, p. 38; cfr. inoltre p. 40 (st. XXXIII del libro I). Per l'*hospicium Marescotorum* nel 1269, ASVr, *Cartolari*, perg. 2b. Per la occasionale residenza di autorevoli personaggi politici "in civitate Verone in hospitio della Spata", cfr. per quanto assai più tardi (1324) un documento edito da G.B. Verci, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, Venezia 1788, t. IX, doc. DCCCCLVIII, p. 33 dei Documenti.

³³ "Si aliquis hosterius in domo sua vel fonte suo hospicio..."; "nullus hosterius permittat aliquem forensem hospitem suum scavezare de dictis pannis lini et peciis in domo sua et hospicio".

³⁴ Va notato inoltre che la casa (di sua proprietà stando al testo della sentenza di condanna) nella quale Uberto della Tavola Maggiore – uno degli eretici veronesi condannati assai più tardi (1290) ma per eventi risalenti agli anni Sessanta-Settanta – aveva ospitato ripetutamente, e riverito ritualmente, gli eretici Giovanni da Minerbe, Alberto ed Enrico (Cipolla, *Il patarenismo* cit., p. 282-283), risulta ubicata nella contrada di Santa Maria Antica "supra bina aurificum", dunque nella parte settentrionale dell'attuale piazza Erbe e nelle immediate vicinanze, se non proprio nello stesso luogo, della "domus a Spata" (nonché delle tavole dei cambiatori). Per l'ubicazione, cfr. ancora Sandri, *I palazzi scaligeri* cit., p. 33.

³⁵ Riguardo al dato fornito da Ubertino "de Romana", cfr. qui sopra, nota 12 e testo corrispondente. Per una discussione sul numero degli eretici bruciati sul rogo nel 1278, cfr. Zanella, *Itinerari ereticali* cit., p. 40 nota 265.

³⁶ Ma vedili ordinatamente esposti da Zanella, *Itinerari ereticali* cit., pp. 39-43.

³⁷ Paolini, *Geografia ereticale: il radicamento cataro* cit., p. 4.

³⁸ Lomastro Tognato, *L'eresia a Vicenza* cit., pp. 21-58.

³⁹ Th. Scharff, *Häretikerfolgung und Schriftlichkeit. Die Wirkung der Ketzer Gesetze auf die Oberitalienischen Kommunalstatuten in 13. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 1996. Precoce (anteriore al 1228, da collocare forse attorno al 1220) era stata invece la menzione della presenza ereticale nella normativa cittadina; cfr. Marangon, *Il pensiero ereticale nella Marca Trevigiana*, p. 13, e qui sopra, nota 27.

⁴⁰ Mariano d'Alatri, *Inquisitori veneti del Duecento*, in "Collectanea franciscana", 30 (1960), pp. 404-405.

⁴¹ Per l'identificazione del luogo cfr. già Varanini, *La Valpolicella* cit., p. 128.

⁴² Mariano d'Alatri, *Una sentenza dell'inquisitore fra Filippo da Mantova*, in "Collectanea franciscana", 37 (1967), pp. 142-144; Zanella *Itinerari ereticali*, pp. 40-41. Alla sentenza sono presenti, come spesso accade a Verona, figure di relevantissimo prestigio dell'ambiente scaligero, come il giurista Niccolò "de Altemanno", oltre a due esponenti della famiglia dei «de Bonandrea», i notai e *dictatores* di origine bolognese radicati per molti anni a Verona, attivi nella cancelleria episcopale oltre che presso l'inquisizione. Va ricordato anche il francescano "Gusmanio" – così nell'ediz. d'Alatri –, quasi certamente da ricollegare con il noto frate Gusmerio, in corrispondenza con Rinaldo da Concorezzo e legato da parentela a frate Daniele Gusmeri (vicino a Guglielmo Castelbarco e in generale all'ambiente scaligero); cfr. G. De Sandre Gasparini, *Il convento di San Fermo tra Duecento e primo Trecento*, in *I Santi Fermo e Rustico. Un culto e una chiesa in Verona. Per il XVII centenario del loro martirio (304-2004)*, a cura di P. Golinelli, C. Gemma Brenzoni, Milano 2004, p. 113.

⁴³ G.M. Varanini, *Primi contributi alla storia della classe dirigente veronese nel Duecento: un documento del giugno 1230*, in *Viridarium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin*, a cura di M. Billanovich, G. Cracco, A. Rigon, Padova 1984 (Medioevo e umanesimo, 54), p. 214; L. Simeoni, *Note sulla formazione della seconda lega lombarda*, in Simeoni, *Studi su Verona nel medioevo*, IV, Verona 1963, p. 349 nota 135; ASVr, *Clero intrinseco*, reg. 12, c. 34r ("iudex et consul" nel 1244). Per la presenza dei suoi discendenti in città negli anni Settanta e seguenti, cfr. ASVr, *S. Maria in Organo*, perg. 761 (anno 1276: Tebaldino del fu Mezzagonella ha terre a Cellore); ASVr, *Bevilacqua-Verona*, perg. 71 (anno 1287: la figlia Beatrice è sposata a Nicolò Passioni di Mezzane).

⁴⁴ Edizione della testimonianza secondo il manoscritto duecentesco in *Bascapè*, In *armariis officii inquisitoris* cit., pp. 89-90; per l'identificazione cfr. già Zanella, *Itinerari ereticali*, p. 41 nota 269. Per la sua residenza nella contrada di S. Nicolò (a conferma della precisione delle notizie topografiche date dai testimoni del processo Pungiluppo, e delle conseguenti riflessioni di Cipolla, Zanella e Paolini), cfr. ACV, perg. II. 20. 8r, 17/19 gennaio 1262: Mezzagonella del fu "dominus Aychus" acquista case confinanti con quelle di "Montorius de Vecla" e delle case degli eredi degli Zerli; atto rogato "sub sala domus domini Meçagonelle filii quondam domini Aychi".

⁴⁵ Cfr. ad es. ASVr, *S. Maria in Organo*, perg. 1076 (vendita di beni ecclesiastici "supra tabulam domini Bartholomei de Tabula Maiori"), e per i prestiti di Uberto dalla Tavola Maggiore al vescovo di Trento Egnone nel 1265 e 1270 ASTn, *Principato vescovile*, Sezione Latina, c. 40, n. 13, e c. 70, n.14.

⁴⁶ L. Simeoni, *Nuovi documenti sull'ultimo periodo della signoria di Ezzelino*, in Simeoni, *Studi su Verona nel medioevo*, IV, cit., p. 275; Simeoni, *La formazione della signoria scaligera*, in Simeoni, *Studi su Verona nel medioevo*, II, cit., p. 210.

⁴⁷ Cipolla, *Il patarenismo* cit., pp. 282-283; ASVr, *Malaspina Bellando*, perg. 15. Mariano d'Alatri, *Inquisitori veneti del Duecento* cit., p. 405, seguendo il *Bullarium franciscanum* (che glossa in nota "alias Ubertinus Palavicinus eiusdem Ezelini et Manfredi fautor") lo identifica erroneamente con il celebre signore ghibellino Oberto Pallavicino definendolo "Uberto Pallavicino 'a Tabula Maiori'".

⁴⁸ "Et illo anno castrum Illaxii quod erat in forcia domini Uberti de la Tabula venit ad mandata comunis et partis Verone": *Syllabus potestatum*, in *Antiche cronache veronesi*, a cura di C. Cipolla, Venezia 1890, p. 396.

⁴⁹ L. Simeoni, *La formazione della signoria scaligera*, in Simeoni, *Studi su Verona nel medioevo*, II, cit., p. 210; *Gli statuti del comune di Verona del 1276 con le correzioni e le aggiunte sino al 1323*, a cura di G. Sandri, I, Venezia 1940, p. 217 (st. CCLXXXII del l. I). Una vicenda sostanzialmente analoga riguardò il castello di Soave, già appartenuto alla famiglia guelfa dei Greppi; cfr. G.M. Varanini, *Soave. Note di storia medievale*, in *Soave "terra amenissima, villa suavissima"*, a cura di G. Volpato, Soave (Verona) 2002, pp. 54-55, con rinvio a L. Simeoni, *Gli antichi possessori del castello di Soave*, in Simeoni, *Studi su Verona nel medioevo*, IV, cit., p. 355-356.

⁵⁰ Mariano d'Alatri, *Inquisitori veneti* cit., p. 405 nota 49.

⁵¹ Per una "statio in bina camporum et aurificum" che un notaio "tenet a domino Uberto a Tabula maiori" e dal figlio Giovanni, ASVr, *VIII Vari*, perg. 18 maggio 1275. Uberto è ancora vivo negli anni Ottanta, come risulta dalla documentazione relativa ai figli Enrico e Zilia (AV, NV, perg. 11214 [1284 e 1286] e ASVr, *Da Sacco*, perg. 28 [1288]).

⁵² Mariano d'Alatri, *Inquisitori veneti* cit., pp. 405-406; *Bullarium franciscanum*...., Romae MDCCLXVIII, t. IV, pp. 246 (n. 459, 5 maggio 1291), 289 (n. 545, 12 settembre 1291), 301 (n. 564 e 565, 5 ottobre 1291). Citati due volte invano di fronte a delegati papali (i canonici mantovani Perino da Saviola prima, e Bonamente Bonacolsi – coll'arciprete di Campitello Mantovano – poi), i due domenicani si presentarono infine a Roma e vennero puniti con una pluriennale sospensione dall'ufficio della predicazione (più grave per il veronese Viviano: indizio del fatto che la manovra di opposizione nacque nell'ambiente cittadino).

⁵³ Un Guglielmo Zerli era podestà del comune di Cerea nel 1215, e rivendicò la sua competenza nell'emanare il *preceptum* contro i patarini contestando su questo punto l'arciprete del capitolo (Varanini, *I catari* cit., p. 97, e cfr. sopra, nota 18 e testo corrispondente).

⁵⁴ I dati essenziali sono riportati già dal Cipolla.

⁵⁵ Qui si trovavano le loro case distrutte del 1230 durante le lotte di fazione.

⁵⁶ Che per conto degli Scaligeri aveva trattato in Curia, nel 1278, la remissione della scomunica e dell'interdetto sulla città (*Bullarium franciscanum*, III, pp. 336-338, n. LVI).

⁵⁷ Per i Bonzeni, condannati a Bologna come i Calzaroni sotto menzionati, cfr. Paolini, *L'eresia a Bologna* cit., pp. 96 ss. Per il loro cospicuo patrimonio, dislocato soprattutto a Montorio, a est della città e imperniato sulle gualchiere per la lavorazione dei panni di lana, cfr. ASVr, *S. Michele in Campagna*, perg. 403 e 407; *SS. Giuseppe e Fidenzio*, perg. 135, 168 e 170 (questi ultimi due concernenti le vendite del 1298, dopo la condanna).

⁵⁸ La ricollega alla omonima località presso Legnago già Cipolla, *Nuove notizie* cit., pp. 344-346.

⁵⁹ Condannato da un predecessore dell'inquisitore Franceschino da Trissino, quindi verosimilmente prima del 1288 Mariano d'Alatri, *Inquisitori veneti* cit., p. 407).

⁶⁰ Cfr. Paolini, *L'eresia a Bologna* cit., pp. 96 ss. I Bonzeni appaiono legati ai gruppi eretici gardesani; il testamento di Rosafiore Bonzeni è rogato "in episcopatu Veronensi prope lacum de Garda". Alcuni di loro sono fuorusciti sin dagli anni Sessanta per motivi politici: "Bertolotus de Bonçenis discesserat a mandatis comunis Verone" già nel 1264 (W. Hagemann, *Documenti sconosciuti riguardanti gli Scaligeri nell'Archivio Capitolare di Verona*, in *Scritti in onore di mons. Giuseppe Turrini*, Verona 1973, pp. 344-345).

⁶¹ Mariano D'Alatri, *Una sentenza dell'inquisitore* cit., p. 144 ("in quadam domo prope domum que dicebatur Mons Bonosus").

⁶² Cfr. già Varanini, *La Valpolicella* cit., pp. 128 e 269 nota 13.

⁶³ Mariano d'Alatri, *Una sentenza dell'inquisitore* cit., p. 144.

⁶⁴ A Venezia fu condannato *post mortem* nel 1301 per aver ospitato diversi eretici, veronesi e non, il «mercator pannorum» Deiano di Raimondino "qui morabatur Veneciis", sul quale non è emersa nessuna ulteriore notizia (Cipolla, *Il patarenismo* cit., pp. 278-279).

⁶⁵ È l'argomentazione presente già nel trattato *Adversus catharos*, risalente al 1240: M. Giansante, *Eretici e usurari. L'usura come eresia nella normativa e nella prassi inquisitoriale dei secoli XIII-XIV. Il caso di Bologna*, in "Rivista di storia e letteratura religiosa", 23 (1987), p. 206.

⁶⁶ Cfr. ad es. ASVr, *S. Maria della Giara*, perg. 377 (1285: "prope palacium ante staciones domini Iohannis de Matro de Insulo"); ASVr, *Carlotti Trivelli*, perg. 24 (1281: Giovanni "de Matro" vende stando "ad tabulas camporum").

⁶⁷ Nella ricca documentazione sugli Zovenomi, cfr. ASVr, *Esposti*, perg. 236 (1235: "in ora Cambiorum, in via de super a cambio domini Gandolfini de domino Bonaventura de Zovenomo"); ASVr, *S. Silvestro*, perg. 284 (1239: Bonifacio Zovenomi *campor*); ASVr, *S. Fermo Maggiore*, perg. 51 (Bonvesino Zovenomi vende pegni). Nel 1274 il giudice Ubertino *de Romana* è presente nella contrada di S. Sebastiano "in domo quondam Zovenom(orum)": ASVr, *S. Fermo Maggiore*, perg. 93.

⁶⁸ Nel 1257 il da Romano fa catturare "Iacobinus Zovenomi et omnes de suo casali".

⁶⁹ Per Bartolomeo "de Mitifocho" e l'omonimo nipote, residenti a S. Cecilia, cfr. il giuramento dei vicini della contrada reso nel 1279 (edito in G.M. Varanini, *La popolazione di Verona, Vicenza e Padova nel Duecento e Trecento: fonti e problemi*, in *Demografia e società nell'Italia medievale [secoli IX-XIV]*, a cura di R. Comba, I. Naso, Cuneo 1994, p. 202); inoltre ASVr, *Carlotti Trivelli*, perg. 36; ASVr, *Bevilacqua*, perg. 53 (Bartolomeo jr. *campor*). Per altri dati sui Mittifogo, un discendente dei quali è committente di opere d'arte per la chiesa di S. Benedetto nel 1327, cfr. ora E. Napione, G. Moretto, *Cercando il Maestro di Santa Anastasia: l'altare di Bartolomeo de Mitifogo campor da San Benedetto e l'ombra remota del vescovo eretico*, in "Verona illustrata. Rivista del Museo di Castelvecchio", 17 (2004), pp. 5-20. Non risulta ricollegabile ai "de

Mitifocho” veronesi l’omonima famiglia insediata nell’area a nord del lago di Garda, attiva già nel primo Duecento nell’*entourage* dei d’Arco (cfr. M. Bettotti, *La nobiltà trentina nel medioevo (metà XII-metà XV secolo)*, Bologna 2002, pp. 76, 214).

⁷⁰ Riferimenti in G.M. Varanini, *La classe dirigente veronese e la congiura di Fregnano della Scala (1354)*, in “Studi storici Luigi Simeoni”, 34 (1984), specie pp. 39-43 e 64. Ruggerino risiede “in bina Cambiorum», ove ha una *tabula*” (cf. ASVr, *S. Eufemia*, perg. 34, anno 1246); per i suoi prestiti all’abate di S. Maria in Organo, cfr. ASVr, *S. Maria in Organo*, perg. 1076. Era già morto certamente nel 1275 (ASV, *Ospitale civico*, perg. 844, anno 1275). Un dalle Lamiere fu bandito nel 1299.

⁷¹ Va notato peraltro che il cognome “de Tabula Maiori” compare talvolta sotto la forma “de Tabula”, e che il nome Bartolomeo è presente nella famiglia di Uberto.

⁷² Per quanto la documentazione sia abbastanza risalente; l’attività di prestatore di Bongiovanni “de Calzareriis” nel 1242, cfr. ad es. AV, NV perg. 9893, 9894.

⁷³ Zanella, *Malessere ereticale* cit., pp. 380-381.

⁷⁴ Per quanto sopra ho seguito Giansante, *Eretici e usurari* cit., pp. 203-207 (anche per la citazione).

⁷⁵ Cfr. sopra, nota 44.